



Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2025

del 14 gennaio 2026

1 In generale

Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane (LTD), dell'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017² sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e dell'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali, con il presente rapporto il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nell'anno in rassegna in virtù delle leggi summenzionate.

Spetta all'Assemblea federale decidere se le misure adottate nell'anno in rassegna debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi in base ai quali sono state poste in vigore le misure presentate qui di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel contesto del presente rapporto.

La pubblicazione dell'attribuzione e dell'utilizzo dei contingenti doganali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sulle importazioni agricole (OIAgr) avviene esclusivamente su Internet all'indirizzo www.import.ufag.admin.ch.

Su questa pagina sono pubblicati anche gli adeguamenti apportati all'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti con prezzi soglia o valore indicativo d'importazione (alimenti per animali, semi oleosi e cereali grezzi per l'alimentazione umana).

Nell'anno in rassegna non sono state adottate misure in virtù della legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati.

1 RS 632.10
2 RS 632.111.72
3 RS 632.91
4 RS 916.01

Sulla decisione: modifica del 15 gennaio 2025 della tariffa d'uso

(RU 2025 42)

Ordinanza del 15 gennaio 2025 concernente la modifica della tariffa doganale nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane

La modifica del 15 gennaio 2025⁵ della tariffa doganale nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane comprende l'adeguamento della designazione della merce con voce di tariffa n. 1604.1991. In questo modo si evitano disparità di trattamento a livello doganale per quanto riguarda le preparazioni di pesce in confezioni di cartone ecologiche più sostenibili rispetto a prodotti identici confezionati in imballaggi di metallo. In base all'articolo 4 capoverso 3 LTD, il Consiglio federale è autorizzato, previa consultazione della Commissione per la politica economica, a diminuire adeguatamente le aliquote a livello di ordinanza. In questo caso, adeguando la designazione della merce assegnata alla voce di tariffa si otterrebbe de facto una riduzione dell'aliquota del prodotto in questione.

Per quanto riguarda la voce di tariffa 1604.1991, si tratta di preparazioni di pesce intero o tagliato a pezzi, non sminuzzato, in contenitori di peso superiore a 3 kg e in contenitori di peso inferiore a 3 kg, surgelati, pronti per la cottura, in stampi da forno in lamina metallica. L'aliquota normale della voce di tariffa 1604.1991 è di 0 franchi al quintale (lordo). Con la voce di tariffa 1604.1991, la preparazione di filetti di pesce surgelati e pronti al consumo «Schlemmerfilet Bordelaise» o «Filets Gourmet Provençale» viene approntata per essere cotta nel forno e importata in franchigia doganale, principalmente dall'UE, in particolare dalla Germania. La voce di tariffa 1604.1999 comprende tutte le altre preparazioni di pesce menzionate in precedenza che non sono registrate alla voce 1604.1991. L'aliquota normale dell'intera voce di tariffa 1604.1999 ammonta a 16 franchi al quintale (lordo).

Nel quadro di sforzi all'insegna della sostenibilità messi in atto dall'azienda, negli ultimi anni, progressivamente, per motivi ecologici il prodotto «Schlemmerfilet Bordelaise» non è stato più proposto in un imballaggio di alluminio, ma in una vaschetta di cartone più rispettosa dell'ambiente. Tuttavia, per quanto il prodotto sia rimasto invariato, solo per il fatto che il materiale della vaschetta è stato sostituito (il cartone ha preso il posto dell'alluminio), è ora classificato alla voce 1604.1999 (n. convenzionale 911), motivo per cui al momento dell'importazione in Svizzera ora sono stati riscossi dei dazi. Mentre i prodotti a base di pesce provenienti dalla maggior parte dei Paesi partner di libero scambio (p. es. dagli Stati dell'AELS) possono essere importati in esenzione da dazi doganali, ciò non vale per i prodotti originari dell'UE, poiché l'Accordo di libero scambio del 1972 copre solo parzialmente i prodotti ittici.

In base all'articolo 4 capoverso 3 lettera b LTD, il 15 gennaio 2025, tramite l'ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale (allegato 1, parte , LTD), il Consiglio federale ha modificato il testo della voce di tariffa 1604.1991 come indicato di seguito:

Designazione utilizzata finora:

«- - - in recipienti eccedenti 3 kg; preparazioni congelate, pronte per essere messe nel forno, in forme per cucinare in lamina metallica, in recipienti non eccedenti 3 kg»

Nuova designazione:

«- - - in recipienti eccedenti 3 kg; preparazioni congelate, pronte per essere messe nel forno, in forme per cucinare, in recipienti non eccedenti 3 kg»

L'ordinanza è entrata in vigore il 1° marzo 2025. In seguito a questo adeguamento tecnico, i prodotti a base di preparazioni di pesce con imballaggi più ecologici possono ora essere importati da tutti i Paesi senza l'imposizione di tributi doganali. La modifica dell'ordinanza è in linea con la misura 6 (sostenibilità) della strategia di economia esterna del Consiglio federale del 24 novembre 2021⁶.

Sulla decisione: capitolo 8 dell'ordinanza sull'allevamento di animali del 29 ottobre 2025⁷ (OAlle)

(RU 2025 723)

Disciplinamento dell'importazione di animali d'allevamento e sperma di toro nel quadro dei contingenti doganali nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sull'allevamento di animali

Nell'ambito del pacchetto di ordinanze agricole 2025 è stata effettuata una revisione totale dell'OAlle. La misura in questione riguarda l'importazione di animali d'allevamento e sperma di toro nel quadro dei contingenti doganali, ora disciplinata agli articoli 73-78 del capitolo 8. Ciò non comporta modifiche sostanziali dal punto di vista materiale. La versione interamente rivista dell'OAlle è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Queste normative sono strettamente legate alla legislazione doganale⁸, attualmente in fase di revisione totale. Con la nuova legislazione doganali del 20 giugno 2025⁹ e la legge sui compiti di esecuzione dell'UFAG del 20 giugno 2025¹⁰, che non sono ancora entrate in vigore, sarà tra l'altro abolito il precedente permesso generale d'importazione (PGI). Durante il periodo di transizione tra l'entrata in vigore dell'OAlle e quella della nuova legislazione doganale, l'obbligo del PGI per gli animali è regolamentato esclusivamente dall'OIAgr. In contemporanea con l'elaborazione della nuova legislazione doganale, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sta ridisegnando i processi d'importazione nell'ambito del programma di trasformazione DazIT. La versione integralmente rivista dell'OAlle è quindi formulata in modo tale che le disposizioni siano compatibili sia con gli attuali processi di regolamentazione delle importazioni sia con le nuove procedure tecniche relative alle future applicazioni informatiche

⁵ RU 2025 42

⁶ Strategia di economia esterna, pag. 6. La strategia è disponibile all'indirizzo www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Politica economica esterna > Strategia di economia esterna.

⁷ RS 916.310

⁸ RS 631.0

⁹ FF 2025 2034 Legge sui tributi doganali, LTDo

¹⁰ FF 2025 2035 Legge sui compiti dell'UDSC, LUDSC

dell'UDSC (DaziT con Passar e Autorisaziun) e quelle dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) (versione AKADUS di eKontingente).

Sulla decisione: modifica del 29 ottobre 2025 dell'OIAgr

(RU 2025 718)

Riduzione delle aliquote di dazio sui cereali panificabili a favore del finanziamento delle scorte obbligatorie

L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha aumentato i contributi al fondo di garanzia per i cereali panificabili da 4 a 8 franchi al quintale, al fine di incrementare le entrate a favore del finanziamento delle scorte obbligatorie. Per garantire un'attuazione neutrale dal punto di vista della protezione doganale, l'aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili è stata quindi ridotta nella stessa misura. La modifica è entrata in vigore 1° gennaio 2026.

Sulla decisione: modifica del 29 ottobre 2025 dell'OIAgr

(RU 2025 718)

Sistema di protezione doganale per lo zucchero

Per lo zucchero, l'articolo 19 capoverso 2 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998¹¹ (LAgr) stabilisce una soglia minima di protezione di 7 franchi al quintale. A partire dalla fine del 2026 tale norma non sarà più in vigore. Il settore in questione ha elaborato una proposta in relazione alla futura normativa sulla protezione doganale a livello di ordinanza (art. 5 OIAgr). Siccome questa proposta ha fortemente ponderato dati storici nel calcolo della protezione doganale, l'UFAG ha presentato la propria controproposta. Durante la procedura di consultazione la proposta del settore ha raccolto ampi consensi. Pertanto, il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale si è detto favorevole ad attuarla e ha deciso il seguente adeguamento della protezione doganale dal 1° gennaio 2027.

La protezione doganale si compone di aliquote di dazio e contributi al fondo di garanzia. Per calcolarla viene utilizzata la seguente formula:
(prezzo di riferimento – prezzo rilevato) * 0,466667 + 7.

Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei 60 mesi precedenti e viene calcolato ogni anno per l'anno civile successivo. Tale prezzo deve essere compreso tra i 55 e i 90 franchi al quintale.

Il prezzo rilevato risulta dalla media tra il prezzo dello zucchero nell'UE (sfuso e franco fabbrica), il prezzo del mercato mondiale franco dogana, non tassato, e il prezzo dello zucchero ricavato da barbabietole coltivate in modo convenzionale in Svizzera, sfuse e franco fabbrica. La protezione doganale ammonta al massimo a 14 franchi al quintale. Con questa soluzione si sostituisce in modo permanente la protezione doganale minima per lo zucchero, finora a tempo determinato.

¹¹ RS 910.1

Sulla decisione: ordinanza del 12 novembre 2025¹² sui dazi all'importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti

(RU 2025 832)

Disciplinamento transitorio delle importazioni di merci provenienti dagli Stati Uniti, applicazione di dazi all'importazione e contingenti doganali

Il 14 novembre la Svizzera e il Liechtenstein hanno stipulato con gli Stati Uniti una dichiarazione d'intenti¹³ giuridicamente non vincolante, in base alla quale gli USA hanno ridotto dal 39 ad al massimo il 15 per cento i dazi aggiuntivi applicati alle esportazioni provenienti dalla Svizzera mentre li hanno del tutto sospesi per determinati prodotti. Nell'ambito della dichiarazione d'intenti, la Svizzera ha annunciato di voler concedere agli Stati Uniti dazi pari a zero su tutti i prodotti industriali e di volerli abolire su pesce, frutti di mare e determinati prodotti agricoli che la Svizzera considera «non sensibili» dal punto di vista della politica agraria. Tra questi figurano: noci fresche ed essiccate, certi tipi di frutta (ananas, pompelmi), bevande alcoliche selezionate come rum, whisky, liquori e birra, caffè, preparati alimentari (in particolare integratori alimentari) e determinati prodotti del tabacco. Per i principali interessi agricoli degli Stati Uniti in materia di esportazioni, la Svizzera prevede un approccio che tiene conto delle sensibilità nazionali elvetiche nel settore in questione. La Svizzera concede agli Stati Uniti dei contingenti annuali esenti da dazi su prodotti da esportazione selezionati: 1500 tonnellate di carne di pollame, 1000 tonnellate di carne di bisonte e 500 tonnellate di carne di manzo. Queste concessioni vanno intese nel contesto dei negoziati in corso su varie questioni commerciali.

Ai sensi dell'articolo 7 LTD, se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all'estero, le relazioni commerciali con l'estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.

Sulla base della dichiarazione d'intenti del 14 novembre 2025 e dell'articolo 7 LTD, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sui dazi all'importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti del 12 novembre 2025, che disciplina i dazi e i contingenti applicabili alle merci provenienti dal Paese in questione. L'ordinanza è stata pubblicata il 10 dicembre 2025 ed è entrata in vigore con effetto retroattivo al 14 novembre 2025. Tale fattispecie consente agli importatori svizzeri di richiedere il rimborso dei dazi pagati tra il 14 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025.

Secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza, per le merci provenienti dagli Stati Uniti si applicano i dazi all'importazione di cui all'allegato 1. L'articolo 2 capoverso 1 si riferisce ai contingenti indicati all'allegato 2 dell'ordinanza. Questi

¹² **RS 632.533.611**

¹³ Comunicato stampa del Consiglio federale del 14 novembre 2025, Dichiarazione d'intenti Svizzera-USA sui dazi aggiuntivi, disponibile su: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 26.11.2025).

contingenti sono pubblicati anche nella tariffa d'uso svizzera Tares¹⁴. I dazi all'importazione fissati negli allegati dell'ordinanza in questione si applicano soltanto alle merci originarie degli Stati Uniti (articolo 3 capoverso 1). In base all'articolo 3 capoverso 2, le regole d'origine applicabili sono definite dall'ordinanza del Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sulle regole d'origine applicabili per le merci provenienti dagli Stati Uniti del 8 dicembre¹⁵.

Sulla decisione: modifica del 14 novembre 2025 dell'OIAgr

(RU 2025 729)

Modifica dello scaglionamento della liberazione del contingente doganale n. 27 dei cereali panificabili per il 2026

Considerando il raccolto di cereali del 2005, l'organizzazione svizzera di categoria dei produttori di cereali, semi oleosi e colture proteiche, «swiss granum», ha chiesto all'UFAG di liberare il contingente doganale ordinario n. 27 di 70 000 tonnellate per i cereali panificabili a partire dal 2026. Con la modifica dell'allegato 4 dell'OIAgr, l'UFAG ha fissato i quantitativi parziali del contingente dei prodotti in questione a partire dal 2026. La competenza in materia è determinata dall'articolo 31 dell'OIAgr. Il contingente sarà suddiviso in cinque tranches. Sia a inizio gennaio sia a inizio marzo saranno liberate 20 000 tonnellate, mentre a inizio maggio, settembre e novembre ne saranno liberate ogni volta 10 000. Tutte le tranches avranno validità fino al 31 dicembre. Come avvenuto in precedenza, il contingente doganale sarà distribuito in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali (primo arrivato, primo servito).

Per informazione: modifica del 30 aprile 2025 dell'OIAgr

(RU 2025 308)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo

Il contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo è già stato aumentato di 3572 tonnellate nel 2024, passando così da 17 428 a 21 000 tonnellate¹⁶ per il 2025, a scapito del contingente doganale parziale n. 09.2 uova di trasformazione. Da allora, viene distribuito in due tranches, di rispettivamente 13 650 e 7350 tonnellate, dall'UDSC secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali («primo arrivato, primo servito»). Nonostante l'incremento permanente, era prevedibile fin dall'inizio dell'anno che il contingente doganale parziale avrebbe dovuto essere aumentato temporaneamente, come negli anni precedenti. Le seguenti cifre lo confermano:

- A metà marzo, era stato utilizzato più del 50 per cento della prima tranche del contingente doganale parziale (circa 7000 tonnellate di merce importata).

¹⁴ www.tares.ch

¹⁵ RS 632.533.611

¹⁶ FF 2025 366, pag. 2.

- Nei primi 75 giorni, le importazioni medie giornaliere si sono attestate sulle 76 tonnellate (2024) e 91 tonnellate (2025; +20 %).
- Facendo un confronto con il 2019, nei primi 75 giorni dell'anno le importazioni giornaliere sono aumentate del 90 per cento, passando da 48 a 91 tonnellate.
- L'associazione dei commercianti di uova ha calcolato il fabbisogno aggiuntivo: sulla base delle importazioni, stima che ammonti a 31 000 tonnellate di uova importate nel 2025. Si tratta di 10 000 tonnellate in più rispetto al contingente doganale parziale ordinario del 2025.

Su richiesta della Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio il 30 aprile 2025 il Consiglio federale ha aumentato il contingente doganale parziale n. 09.1 di 10 000 tonnellate. Come per il contingente di base, l'aumento è stato erogato in due tranche, di rispettivamente 6500 e 3500 tonnellate, che hanno potuto essere importate rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2025.

Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Per informazione: modifica del 29 gennaio 2025 dell'OIAgr

(RU 2025 83)

Aumento temporaneo del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili e modifica dello scaglionamento della liberazione

A causa del clima freddo e piovoso, nel 2024 il raccolto svizzero di cereali è stato mediocre. L'organizzazione di categoria «swiss granum» ha nuovamente presentato una richiesta, come nel 2024¹⁷, di aumento temporaneo del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili per l'anno in esame. Per soddisfare la domanda interna di cereali panificabili come grano, segale e spelta in linea con l'aliquota di dazio del contingente, il 29 gennaio 2025 il Consiglio federale ha aumentato temporaneamente il contingente doganale di 60 000 tonnellate a partire dal 1° marzo.

Questa decisione ha determinato la modifica degli allegati 3 (aumento temporaneo) e 4 (scaglionamento delle liberazioni) dell'OIAgr. In base alla decisione dell'UFAG del 28 novembre 2024, le 70 000 tonnellate del contingente doganale regolare erano già state liberate a partire dall'8 gennaio (40 000 tonnellate) e dal 4 febbraio 2025 (30 000 tonnellate). Con l'aumento temporaneo del contingente doganale, le liberazioni del contingente supplementare sono state regolamentate come segue (allegato 4 OIAgr):

4 marzo–31 dicembre:	25 000 t lorde
6 maggio–31 dicembre:	15 000 t lorde
2 settembre–31 dicembre:	10 000 t lorde
4 novembre–31 dicembre:	10 000 t lorde

Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

¹⁷ FF 2025 366 pag. 3.

Per informazione: modifiche del 7 febbraio 2025, 15 aprile 2025 e 5 agosto 2025 dell'OIAgr

(RU 2025 120, 252, 493)

Aumento temporaneo dei contingenti doganali parziali n. 14.1 per le patate da semina n.°14.2 per le patate destinate alla valorizzazione e n. 14.3 per le patate da tavola

Nell'anno in esame, il 7 febbraio 2025 su richiesta dell'organizzazione di categoria Swisspatat l'UFAG ha apportato le seguenti modifiche:

- 1) Patate da semina e piantine di patate: nonostante le condizioni climatiche del 2024, le rese di patate da semina si sono rivelate soddisfacenti. Tuttavia, tali risultati positivi non sono stati in grado di compensare gli effetti della diminuzione delle superfici destinate a tale coltura, un fenomeno che continua da anni. Nel 2024 sono stati coltivati solo 1402 ettari di patate da semina, a fronte di un obiettivo di 1540 ettari in termini di superficie. L'UFAG ha approvato l'aumento temporaneo di 3000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 14.1 per le patate da semina nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2025.
- 2) Patate destinate alla valorizzazione: i dati sulle scorte rilevati a novembre dell'anno precedente hanno messo in evidenza una quantità molto bassa di patate adatte alla produzione di patatine fritte. L'UFAG ha approvato l'aumento temporaneo di 20 000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 2025.
Patate da tavola: secondo i dati relativi all'inventario delle scorte alla fine di dicembre 2024 non era possibile garantire un approvvigionamento sicuro fino al raccolto successivo.
- 3) L'UFAG ha approvato l'aumento temporaneo di 7000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 14.3 per le patate da tavola nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio 2025. Swisspatat ha presentato una seconda richiesta di aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.3 per le patate da tavola sulla base delle scorte rilevate alla fine di febbraio 2025, nelle quali sono stati riscontrati anche problemi di qualità. L'UFAG ha approvato questa richiesta il 15 aprile 2025, incrementando il contingente di 3000 tonnellate dal 1° maggio al 31 luglio 2025.

Le patate da semina e le piantine di patate vengono importate in autunno per l'anno di coltivazione successivo. Il fabbisogno ammonta fino a 1500 tonnellate. Prendendo in considerazione l'attuale contingente annuale (4000 tonnellate) e l'aumento del 17 gennaio 2025 (3000 tonnellate, v. sopra), all'inizio di luglio rimanevano solo 400 tonnellate. Inoltre Swisspatat ha richiesto un ulteriore aumento di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 14.1 per le patate da semina tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025. L'UFAG ha approvato la richiesta il 5 agosto 2025.

Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

3

Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali: modifica dell'ordinanza sulle preferenze tariffali

**Per informazione: modifiche del 14 marzo 2025 e del 3 settembre 2025
(RU 2025 188, 554)**

Modifiche dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in seguito all'entrata in vigore degli Accordi di libero scambio (ALS) conclusi con la Moldova e l'India

L'ordinanza sulle preferenze tariffali del 16 marzo 2007¹⁸ elenca i Paesi che beneficiano di preferenze tariffali unilaterali nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze a favore dei Paesi in sviluppo. I Paesi con i quali la Svizzera conclude un ALS sono stralciati da questo elenco in quanto le preferenze tariffali autonome sono sostituite da concessioni stipulate mediante accordo.

Al termine della procedura di ratifica degli ALS approvati dal Parlamento e conclusi con la Repubblica di Moldova (decreto federale del 27 settembre 2024¹⁹) e l'India (decreto federale del 21 marzo 2025²⁰), le concessioni doganali fissate in tali Accordi sono state recepite nel diritto nazionale e sono entrate in vigore il 1° aprile 2025 per la Moldova e il 1° ottobre 2025 per l'India.

Con l'entrata in vigore dei rispettivi Accordi la Moldova e l'India sono state stralciate dall'elenco dei Paesi in sviluppo dell'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

¹⁸ RS 632.911

¹⁹ RU 2025 219

²⁰ FF 2025 1117